

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 luglio 2004.

Modalità tecniche di attuazione del collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica «product placement».

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto l'art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo, che prevede che, con decreto ministeriale, siano dettate, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, le modalità tecniche di attuazione del relativo avviso;

Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

Sentito il Ministero delle attività produttive;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Ammissibilità del collocamento pianificato di marchi e prodotti

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è ammesso il collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica «product placement» con le modalità tecniche previste dal presente decreto.

2. Le forme di collocamento pianificato di cui al comma 1 sono rimesse alla contrattazione tra le parti, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2.

Art. 2.

Requisiti e limiti di applicazione

1. La presenza di marchi e prodotti è palese, veritiera e corretta, secondo i criteri individuati negli articoli 3, 3-bis e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74. Essa deve integrarsi nello sviluppo dell'azione, senza costituire interruzione del contesto narrativo.

2. Ai fini della riconoscibilità delle forme di collocamento pianificato di cui all'art. 1, l'opera cinematografica deve contenere un avviso nei titoli di coda che informi il pubblico della presenza dei marchi e prodotti all'interno del film, con la specifica indicazione delle ditte inserzioniste.

3. Alle forme di collocamento di marchi e prodotti di cui all'art. 1 si applicano i divieti e le limitazioni di cui alla legge 10 aprile 1962, n. 165, all'art. 8, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'art. 2 del decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 luglio 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 347

04A09597

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 settembre 2004.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2001 (12° bando) del «settore turistico-alberghiero» - Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Liguria, da agevolare con le risorse finanziarie, di cui alla misura 3.3-sottomisura B - del DOCUP Liguria 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione della graduatoria regionale ordinaria;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900516 del 13 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visti i decreti ministeriali del 6 novembre 2001 e del 30 gennaio 2002 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative ai bandi del settore «turistico-alberghiero» del 2001;

Visto il decreto ministeriale del 6 novembre 2001 e le successive rettifiche del 10 gennaio 2002, con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano